

Rg Imp. 44/2019

Studio Legale Borzone

ROMA: Via Trionfale 5637 - 00136 - Tel. (+39) 06 35340021 - Fax (+39) 06 97625709

E-mail: studioborzone@legalborzone.org

PEC: avvrenatoborzone@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO IMPUGNAZIONI

N. 535/19 Reg. Imp. Fuori Sede

Avv. Renato Borzone
Avv. Ilaria Vitagliano
Avv. Alessandro Artuso
Dott.ssa Alice Poeta

Corrispondente in Milano
Avv. Barbara Bonzano
Via Daniele Manin, 3
20121 Milano
Tel: 02.6570151/Fax: 02.29006880

Corrispondente in Palermo
Avv. Agostina Coglitore
Via Francesco Crispi, 120
90139 Palermo
Tel: 0917829618/Fax: 0916090792

Corrispondente in Catania
Avv. Giuseppe Passarello
L.go Rosolino Pilo, 14
95128 Catania
Tel: 095435194/Fax: 095553386



TRIBUNALE DI AREZZO

Sezione penale

in composizione monocratica

Atto di appello della parte civile ex art. 576 c.p.p.

I sottoscritti, avv.ti Renato Borzone e Ilaria Vitagliano del Foro di Roma con studio in Roma alla via Trionfale n. 5637, in qualità di difensori delle parti civili Eutelia S.p.A. in A.S., prof.ssa Daniela Saitta e avv. Francesca Pace, giusta procura speciale in atti, nel procedimento penale n. 5713/15 R.G. N.R. - n. 394/17 R.G. Dib., dichiarano di proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza n. 1510/18 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Claudio Lara, in data 5 dicembre 2018, e depositata in data 18 gennaio 2018 (giorni quarantacinque per la motivazione), con la quale CASALINI Paolo, imputato come in atti, veniva assolto dal reato di cui all'art. 595 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

CAPI E PUNTI

La presente impugnazione investe tutti i capi e i punti dell'impugnata sentenza ed in particolare l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca e di critica analiticamente esaminata nell'unico motivo.

Si chiede, in definitiva, che venga riformata la sentenza sul capo degli interessi civili, con le conseguenze che discendono per il seguente

Motivo unico

Erronea applicazione della legge penale: sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 595 c.p. e erronea ritenuta applicabilità della esimente del diritto di cronaca e di critica

Il Tribunale di Arezzo ha erroneamente pronunciato sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., nei confronti di Paolo Casalini, ritenendo sussistente l'esimente del diritto di cronaca e di critica in ordine alla fattispecie contestata.

Tuttavia, prima di esaminare gli errori giuridici della impugnata sentenza, è bene ripercorrere sinteticamente i fatti di cui è processo.

*** **

Nel giugno 2010 veniva pronunciata, dal Tribunale Civile di Arezzo, l'insolvenza di Eutelia S.p.A. e, per l'effetto, si apriva la gestione commissariale che veniva affidata alla professoressa Daniela Saitta, all'avvocato Francesca Pace ed al dottor Gianluca Vidal.

Al fine di evitare che l'amministrazione straordinaria si convertisse in fallimento e per porre le basi di una possibile cessione dell'azienda gli amministratori straordinari, fra l'altro, nell'esplicare le loro funzioni, incaricavano il professor Giovanni Emanuele Corazza di predisporre una stima del ramo telecomunicazioni con l'obiettivo di collocarlo sul mercato.

Il professor Corazza redigeva una prima perizia nella quale stimava un valore complessivo dell'asset delle telecomunicazioni pari a circa duecento milioni

di euro. Tuttavia, tale indicazione di valore non teneva conto dello stato (in particolare della obsolescenza della fibra) né della manutenzione necessaria per l'unità produttiva in oggetto e pertanto, successivamente – come chiarito in udienza dalla teste Saitta – redigeva una seconda perizia in cui procedeva ad effettuare una nuova stima del valore del ramo, individuandolo, infine, in cinquantotto milioni di euro.

Al tempo stesso (e cioè contemporaneamente e non successivamente come affermato nel brano diffamatorio) veniva affidata al professor Alessandro Musaio una seconda perizia – diversa per l'oggetto – mediante la quale gli amministratori straordinari chiedevano al tecnico di coniugare il valore patrimoniale con quello reddituale dell'*asset* telecomunicazioni. Il docente individuava così un valore variabile tra i ventidue ed i trentadue milioni di euro.

Nel maggio del 2012, poi, si concludeva la cessione del ramo di azienda ad un prezzo di quindici milioni di euro e la forza lavoro di Eutelia veniva in gran parte riassorbita dalla cessionaria.

Nel marzo del 2013 un non troppo misterioso *hacker*¹ sottraeva e rendeva noti mediante la pubblicazione su un sito internet anonimo documenti di natura strettamente riservata relativi alla società in Amministrazione Straordinaria ottenuti mediante un accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alla professoressa Daniela Saitta, la quale provvedeva pressoché immediatamente a presentare una denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma.

Il successivo 21 marzo compariva sul sito *InformArezzo* una pubblicazione firmata Paolo Casalini che, da una parte, pubblicava sul sito, mediante un link, i documenti di fonte anonima illecitamente trafugati e modificati e, dall'altra, faceva emergere una ricostruzione della vicenda Eutelia S.p.A. non veritiera e che suggeriva, non troppo velatamente, al lettore l'idea di una gestione opaca dell'operazione di cessione del ramo di azienda in ragione di rapporti tra organi della curatela e tecnici incaricati della stima, insinuando un conflitto di interessi ed oscuri interessi dei Commissari.

¹ Pochi giorni dopo la criminale incursione informatica la prof.ssa Saitta avrebbe dovuto deporre quale testimone d'accusa contro i principali imputati nel processo per bancarotta a loro carico dinanzi il Tribunale di Arezzo.

L'impugnata sentenza deve essere riformata perché basata su argomentazioni del tutto contraddittorie rispetto alle risultanze probatorie che, diversamente, avrebbero dovuto portare ad una declaratoria di affermazione di penale responsabilità nei confronti dell'imputato, con contestuale condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Come anticipato in precedenza, infatti, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto erroneamente sussistente l'esimente del diritto di cronaca e di critica che, come noto, presuppone un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e l'interesse individuale alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato dall'articolo 21 della Costituzione.

È ben noto che l'operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica richiede che convergano i requisiti della verità della notizia, della pertinenza all'interesse pubblico e della continenza linguistica.

Tralasciando qui l'aspetto superfluo della continenza linguistica la riflessione deve volgersi sui profili della verità del fatto e della pertinenza all'interesse pubblico laddove, come nel caso di specie, siano pubblicate, di fatto, risultanze di un brano non solo anonimo ma per giunta ottenute in modo illecito e falsate.

Anzitutto va rilevato, nel caso di specie, che il giudice di prime cure, pur escludendo l'antigiuridicità della condotta posta in essere dal giornalista, in virtù dell'applicabilità dell'esimente di cui sopra, sottolinea egli stesso che: *"taluni passaggi dell'articolo pubblicato in data 21 marzo 2013 da Casalini Paolo sono, almeno in astratto, idonei a ledere la reputazione delle odierne parti civili costituite, in quanto inducono nel lettore il sospetto che la procedura attivata per la dismissione degli asset di 'Eutelia S.p.A.' sia stata gestita in modo poco trasparente".*

Premesso dunque che il contenuto dell'articolo lede la reputazione delle parti civili, il Tribunale prosegue asserendo che *"**occorre, allora, verificare [...] se l'intenzione perseguita dall'autore della pubblicazione fosse davvero quella di diffamare gli organi dell'amministrazione straordinaria**".*

Ora, posto che, di per sé, la scelta dell'articolista di pubblicare solo parte dei documenti riservati, trafugati – e modificati – dall'autore dell'accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alla prof.ssa Daniela Saitta, è indicativa dell'intenzione perseguita, è bene comunque ricordare che l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'articolo 595 c.p. è quello del dolo generico e non del dolo specifico.

La norma, infatti, non contempla una condotta teleologicamente orientata al perseguimento, da parte dell'agente, di un fine particolare ed ulteriore che trascenda la condotta tipica, ed anzi, dottrina e giurisprudenza mettono in evidenza, nella fattispecie in analisi, il c.d. *dolus in re ipsa* in virtù del quale si ritiene implicita la volontà in ordine all'evento di pericolo relativo alla possibile offesa della reputazione altrui (Cass. n. 44/00).

Orbene, come detto, la volontà lesiva della condotta è quindi ritenuta implicita nell'enunciazione dell'espressione oggettivamente offensiva, e pertanto l'aver agito con leggerezza e senza il proposito di nuocere non scrimina, di per sé, l'autore del fatto (Cass. n. 7517/00; Cass. n. 31045/01; Cass. n. 1183/01).

*** **

Ciò detto, è a questo punto necessario ed opportuno porre l'attenzione sulla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica, quantomeno sotto i profili della pertinenza all'interesse pubblico e della verità dei fatti narrati.

A tal proposito, bisogna ricordare che la fonte giornalistica attinta dall'autore è quella di alcuni documenti anonimi trafugati ad opera di un *hacker*.

Orbene, copiosa e costante giurisprudenza afferma che non sussistono i presupposti di operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa e, come tale, inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (ex multis Cass. n. 38746/14; Cass. n. 46528/08; Cass. n. 5545/92).

Pertanto, pur ove si voglia ritenere che, nel caso di specie, vi fosse un interesse generale ed attuale alla conoscenza della vicenda 'Eutelia S.p.A.', sicuramente non è possibile ravvisare un interesse pubblico alla divulgazione di uno scritto anonimo e parziale, tra l'altro trafugato a mezzo della commissione di gravi reati.

L'articolista, nella sua pubblicazione, fa riferimento ad un *dossier* (di cui riporta interi passi), nella piena consapevolezza che esso sia divenuto accessibile grazie ad una intromissione abusiva nei sistemi informatici in uso alla dott.ssa Daniela Saitta.

Inoltre, egli è ben consapevole (non può non esserlo) che il materiale trafugato è stato selezionato (inserendo alcuni documenti ed estromettendone altri) in modo subdolo e malizioso, in modo da screditare il commissario professoressa Daniela Saitta (cfr. in proposito la deposizione dibattimentale della testimone).

Del resto, nella querela presentata dalla stessa amministratrice straordinaria presso la Procura della Repubblica di Roma ella faceva presente, oltre all'assoluta parzialità della ricostruzione dei fatti pubblicati sul web, la manipolazione dei documenti ad essa allegati, artatamente modificati per agevolare la ricostruzione dei fatti sottoposta all'attenzione del lettore².

E allora, se così è, va ricordato che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca o di critica, l'autore del brano giornalistico, per poterla invocare e riuscire ad ottenerne l'applicabilità, è tenuto ad esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, soprattutto in ordine alle fonti della stessa.

Granitica e costante giurisprudenza della Suprema Corte sancisce infatti che, al più, la scriminante in oggetto può esser configurata, eventualmente nella sua forma putativa, solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (*ex multis* Cass. n. 45813/18; Cass. n. 51619/17; Cass. n. 10964/13; Cass. n. 12024/99).

² Per la ricostruzione di tale vicenda è sufficiente leggere la querela che ha originato il presente procedimento.

È difficile, pertanto, ritenere di pubblico interesse la divulgazione di dati parziali e finalizzati ad una intimidazione di fatto posta in essere ai danni di chi stava gestendo la procedura di amministrazione straordinaria, tanto quanto è difficile sostenere l'interesse pubblico alla pubblicazione di notizie false, artefatte e, in qualche caso, "confezionate" *ad hoc*.

I principi sanciti e richiamati dalla Suprema Corte vengono, nella impugnata sentenza, completamente ignorati.

*** **

Ancora, circa il requisito della verità del fatto, è noto che esso imponga al giornalista una attenta e scrupolosa disamina delle fonti alle quali si riferisce, e che tale scrupolo si espliciti in una verifica non formale e superficiale.

Infatti, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (nemmeno sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, consultando la fonte originaria.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile, il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (v., sul punto, Cass. n. 19046/10).

*** **

Orbene, in proposito, la teste prof.ssa Daniela Saitta, in sede di escussione, ha riferito la totale falsità di quanto affermato nel brano giornalistico sia in ordine alle presunte ed insinuanti dichiarazioni in virtù delle quali avrebbe collaborato ininterrottamente con il professor Alessandro Musaio dal 2004 (e per tale ragione "amicale" avrebbe a lui conferito l'incarico valutativo), sia a proposito dell'allusione suggerita al lettore dall'articolaista in ordine ai presunti rapporti di amicizia, asseritamente al limite del conflitto di interessi, intercorrenti tra la amministratrice straordinaria ed il professor Alessandro Musaio.

Tanto meno sono state dolosamente artefatte le valutazioni espresse dai consulenti tecnici, da cui discende l'affermazione circa la commissione di reati da parte dei Commissari Straordinari.

A riprova di ciò – e a chiarire che il valore riconosciuto in perizia era in linea con le dinamiche del mercato – vi è il fatto obiettivo che un solo operatore manifestava un concreto interesse per l'acquisizione del ramo telecomunicazioni e se ne rendeva acquirente ad un prezzo (quindici milioni di euro) ancora inferiore ad ogni stima effettuata dai consulenti.

Da ultimo, vi è da dire che già il titolo del brano giornalistico, datato 21 marzo 2013, prospettava fatti falsi e diffamatori, riportando l'esistenza di "2.500 lavoratori sul lastrico" quando tale affermazione, oltre a rappresentare una nociva stigmatizzazione dell'operato dei commissari, è priva di ogni aderenza alla realtà.

È, infatti, pacifico che nel giugno 2009 venne dismesso il ramo di azienda afferente le attività informatiche e che, in occasione di tale cessione, transitavano ben 2.000 dipendenti nella compagine della società cessionaria e che, inoltre, nella successiva cessione del maggio 2012, inerente il ramo delle telecomunicazioni, la restante forza lavoro veniva anch'essa riassorbita nell'organigramma della cessionaria³.

Tra l'altro, è ben noto, che la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'esaminare il carattere diffamatorio dei titoli dei brani giornalistici, ha stabilito che, innegabilmente, il titolo ha un autonomo e più efficace effetto di attrazione e di suggestione nei confronti del lettore e di diffusione del messaggio. Infatti, l'intrinseca idoneità offensiva del titolo sussiste ogni qual volta questo rechi un'affermazione compiuta, chiara, univoca, la cui portata sia integralmente percepibile dal lettore e non ci siano quindi motivi per escludere l'autonoma efficacia diffamatoria anche solo del titolo.

Pertanto, la lesione della reputazione perpetrata è particolarmente grave soprattutto se si considera che la procedura di amministrazione straordinaria è procedura delicata, difficile, che si svolge sotto gli occhi della pubblica opinione e

³ Solo una minoranza dei lavoratori di Eutelia, circa 400, non potevano essere riassunti ma questo riguardava la diversa procedura di "Agile" (cfr. la deposizione dibattimentale della testimone prof.ssa Daniela Saitta).

nella quale spesso occorre assumere decisioni coraggiose ed impopolari che richiedono onestà, rigore e rispetto della legge.

*** **

Tanto premesso, bisogna allora ribadire che il Tribunale ha operato una ingiustificata operazione salvifica dell'imputato.

Infatti, il giudice di prime cure, in relazione al grave ed increscioso episodio di cui è processo, pur ammettendo che la fonte di conoscenza dell'articolista sia rimasta anonima e pertanto non siano stati svolti approfondimenti sulla verità di ciò che veniva riportato, nelle motivazioni della sentenza, dopo aver chiarito che l'autore "*si sarebbe dovuto - almeno in astratto - astenersi dalla divulgazione*", prosegue ritenendo operante l'esimente del diritto di critica e di cronaca in virtù del fatto che "*dagli atti del giudizio è emerso che il medesimo panflet era stato già ampiamente diffuso, perché pubblicato su cinque siti internet e riportato, in buona parte del suo contenuto, da una testata giornalistica locale*".

Ora, le espressioni offensive e lesive della reputazione dei commissari straordinari, a leggere le motivazioni dell'impugnata sentenza, sembrerebbero doversi considerare di pubblico dominio, e quindi già note e pertanto non sussumibili nella fattispecie descritta ai sensi dell'articolo 595 c.p. in quanto la diffamazione si era già consumata nelle pubblicazioni antecedenti quella dell'odierno imputato.

Purtuttavia, è ben noto che il patrimonio minimo di valori e diritti insopprimibili che costituisce il nocciolo duro della reputazione, altrimenti definita proprio come somma di valori morali, non consente in alcun caso gratuite aggressioni e, in definitiva, correzioni *in peius* del bene giuridico protetto, anche quando esso sia già stato leso.

Giurisprudenza e dottrina, infatti, si muovono su binari paralleli ove l'una afferma che sia inaccettabile che la reputazione di un soggetto, pur in presenza di eventi già disonorevoli, non abbia più diritto alla tutela dell'ordinamento o che altri possa impunemente continuare ad aggredirne l'onorabilità, l'altra rileva che il divieto di aggredire - al di fuori delle ipotesi scriminate - anche la reputazione già compromessa sia ricavabile *aliunde*, perché il fatto stesso d'essere uomo

attribuisce ad ogni individuo il diritto ad un minimo di rispetto sociale, quali che siano le sue qualità morali.

È pertanto, il fatto che la diffamazione si fosse eventualmente già perpetrata a causa di precedenti pubblicazioni giornalistiche non toglie disvalore alla condotta posta in essere dal giornalista che ha leso la reputazione dei commissari straordinari.

È del tutto evidente che il principio affermato dal giudice di merito è inaccettabile: equivale a scriminare chi riporti fatti diffamatori (e riportati da fonte anonima!) già pubblicati da altri! Ogni commento è superfluo.

*** **

In definitiva, dunque: il giudice afferma bensì che i fatti esposti non siano veri e che ledano la reputazione delle parti civili ma che la loro pregressa diffusione consenta di applicare la scriminante.

Ma la "notorietà" di un fatto falso e diffamatorio non può scriminare chi, senza verifica, lo diffonda ulteriormente amplificando la propalazione delle notizie diffamatorie.

È evidentemente necessario ricordare come la Corte di Cassazione abbia stabilito che il fatto noto, per essere considerato tale, debba esser costituito da cognizioni comuni e generali in possesso della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabili. In altre parole, il fatto notorio è quel fatto divenuto di comune conoscenza o perché appartiene alla cultura media della collettività, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività a conoscerlo (Cass. n. 5146/01).

Nel caso di specie, appare evidente che se si può considerare fatto noto e di pubblico interesse la procedura di amministrazione straordinaria della Eutelia S.p.A., altrettanto non si può sostenere in ordine alla pubblicazione di documenti riservati e parziali commentati in modo subdolo e distorto, trafugati mediante la commissione di gravi reati e successivamente modificati dall'anonimo autore

dell'accesso abusivo al sistema informatico in uso alla professoressa Daniela Saitta.

Non solo: come detto, da tali documenti si è surrettiziamente estrapolata (e tanto ha fatto anche l'articolista, non solo l'*hacker*) una interpretazione diffamatoria dei fatti (sostenendo la dolosa vendita sotto costo di Eutelia; l'esistenza di manovre dei Commissari per falsare la valutazione dei cespiti; la scelta surrettizia e subdola dei periti; i supposti illeciti tentativi di bypassare la perizia Corazza mentre quest'ultima e quella di Musaio avevano un oggetto diverso).

In proposito, la più illuminata giurisprudenza di legittimità, anche di estrazione civilistica, ha inteso ribadire che se pur il fatto notorio deroga il principio dispositivo (ed il relativo onere probatorio), tale notorietà va intesa in senso rigoroso (Cass. civile n. 5063/12).

Il Tribunale, nel caso di specie, oltre ad ignorare il suddetto principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, aggira gli altri principi giurisprudenziali e afferma che *“sul giornalista grava un dovere di precisare che la verità asserita nel suo articolo non si estende al contenuto del racconto, ma è limitata alla notizia del fatto storico in quanto tale”* e nella premessa del pezzo l'articolista *“ha ben evidenziato che quanto si accingeva a riportare era il frutto di un giudizio di merito, assolutamente soggettivo e non può, pertanto, ritenersi che la fedele illustrazione dell'anonimo scritto sia stata per lui un'occasione per esprimere delle valutazioni di carattere personale, assolutamente disancorate dalla realtà”*, tanto non risponde ai fatti ed è totalmente disancorato dalla realtà.

Sembra infatti inverosimile ritenere che l'autore del brano abbia voluto porre un distacco tra sé ed i fatti riportati, ma appare ancor più inverosimile, per non dire al limite dell'assurdo, considerare (operando una forzatura degna di miglior causa) la narrazione in oggetto come *“limitata alla notizia del fatto storico in quanto tale”*.

È, infatti, da ritenere che il contenuto dell'articolo fosse tale da riferire alle persone offese un comportamento idoneo a configurare una ipotesi di reato nell'esercizio delle funzioni alle quali erano preposte. Inoltre egli, nella stesura del summenzionato brano giornalistico, non adotta alcuna delle cautele dovute nel rendere note circostanze non accertate direttamente, bensì desunte da una fonte

anonima. Giova infine a questo punto ricordare che per costante orientamento giurisprudenziale l'onere della verità della notizia riportata non può esser soddisfatto facendo riferimento ad una fonte anonima (v., sul punto, Cass. n. 10964/13; Cass. n. 38746/14).

*** **

Pertanto, per il motivo sopra evidenziato, la scrivente difesa chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'esposto motivo ed in riforma della sentenza impugnata, voglia affermare la responsabilità penale dell'imputato e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalle parti civili costituite ai sensi dell'art. 538 c.p.p.

Voglia altresì condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Roma, 18 febbraio 2019

Avv. Renato Borzone

Avv. Ilaria Vitagliano

Depto al deposito la duna
Alice Poeta, collaboratore dello studio
Roma 18/2/2019 *Renato Borzone*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO IMPUGNAZIONI

Deposito in Cancelleria oggi 19/02/19
personale del cancelliere / collaboratore di studio



Nome Poeta Alice
P 70837